



## Ufficio Giudice Unico Sportivo

Procedimento n. GSP 24/25 122

Data: 27/02/2025

A) Documenti su cui si basa la decisione:

Rapporto Arbitrale del 23/02/2025 relativo all'incontro (27233) di Campionato Nazionale Maschile IHL disputatosi a Eistadion Sportzone Gries - Dobbiaco (BZ) il 22/02/2025 tra HC 3 Zinnen Dolomites (106) e HC Valpellice Bulldogs Spirito Reale (637).

B) Precedenti:

C) Decisioni:

**Squalifica** per 1 giornate inflitta all'atleta **Plankensteiner Lukas** (n. tessera 70035) della società Hockey Club 3 Zinnen Dolomites ASD 106 ai sensi dell'art. 26 del Regolamento di Giustizia per violazione della regola 48.3 del Regolamento Ufficiale di Gioco.

D) Motivazione:

**Plankensteiner Lukas** (n. tessera 70035)

Dal rapporto arbitrale emerge che, al minuto 49.07, il predetto giocatore caricava all'altezza del collo/testa un avversario, che si trovava in possesso del disco nei pressi della linea blu della sua zona difensiva, a distanza di un metro dalla balaustra.

Giudicata la pericolosità della zona colpita con questa azione, il PLANKENSTEINER veniva punito con una penalità maggiore più automatica penalità di partita per cattiva condotta come previsto dalla regola 48.3 del Regolamento di Gioco 24/25.

L'arbitro fa altresì presente che il giocatore avversario che ha subito la carica riprendeva il gioco nei cambi successivi.

Ciò premesso, in assenza di conseguenze lesive apparenti, nonché di precedenti specifici contestabili, si ritiene equa la comminazione della sanzione disciplinare della squalifica per la durata di 1 (una) giornata, da scontarsi, eventualmente, anche nel prossimo campionato, anche in caso di cambio di squadra e/o categoria.

E) Spese di procedura addebitate:

€. 200.00 - (duecento/00 euro) alla squadra Hockey Club 3 Zinnen Dolomites ASD (106).

Il Giudice Unico Sportivo  
Avv. Franco Biasi